

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 269/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1) RECLAMO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE MADARO ISABELLA;
- AMMONIZIONE ALLA CALCIATRICE DAGNELLO MARISA;

**INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/PINK SPORT TIME DEL 9.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 66 del 13.5.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a carico della società ad € 500,00 e a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Madoro Isabella. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 26 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete